

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 31 maggio 2011 (OR. en)

9936/11

Fascicolo interistituzionale: 2009/0100 (CNS)

JUSTCIV 122

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione, a nome dell'Unione

europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione

internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della

famiglia

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

Parere espresso l'11 febbraio 2010 (GU C 341E del 16.12.2010, pag. 98).

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
- (2) La convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ("la convenzione") costituisce una valida base per l'istituzione, su scala mondiale, di un sistema di cooperazione amministrativa e per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e delle convenzioni in materia di alimenti, prevedendo l'assistenza legale gratuita per la quasi totalità delle richieste legate agli alimenti destinati ai figli e una procedura semplificata di riconoscimento ed esecuzione.
- (3) L'articolo 59 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.
- (4) Le materie disciplinate dalla convenzione rientrano anche nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari¹. Come convenuto quando è stata adottata la decisione 2011/220/UE del Consiglio² relativa alla firma della convenzione, l'Unione dovrebbe approvare la convenzione da sola ed esercitare la competenza per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione.

9936/11 DT/gma 2 DG H

GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

² GU L 93 del 7.4.2011, pag. 9.

- (5) Al momento dell'approvazione della convenzione, l'Unione dovrebbe pertanto formulare la dichiarazione di competenza ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, della convenzione.
- (6) L'Unione dovrebbe inoltre formulare, all'atto dell'approvazione della convenzione, tutte le riserve e le dichiarazioni appropriate consentite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 62 e 63 della convenzione e da essa ritenute necessarie.
- (7) L'Unione dovrebbe dichiarare al riguardo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi. Dovrebbe, nel contempo, formulare una dichiarazione unilaterale ai cui sensi s'impegna ad esaminare, in una fase ulteriore, la possibilità di procedere ad un'estensione più ampia del campo d'applicazione.
- (8) L'Unione dovrebbe formulare la riserva di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione relativa alle lingue accettate per le comunicazioni tra le autorità centrali. Gli Stati membri che auspicano che l'Unione formuli tale riserva per quanto li riguardi dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto della riserva da formulare.

9936/11 DT/gma 3
DG H

- (9) L'Unione dovrebbe formulare le dichiarazioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, della convenzione. Gli Stati membri che auspicano che l'Unione formuli tali dichiarazioni che li riguardano dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto delle dichiarazioni da formulare.
- (10) Uno Stato membro che necessitasse di far ritirare successivamente la riserva che lo riguarda di cui all'allegato II o di far modificare o far ritirare le dichiarazioni che lo riguardano di cui all'allegato III o di far aggiungere una dichiarazione che lo riguarda di cui all'allegato III dovrebbe informarne il Consiglio e la Commissione. L'Unione dovrebbe pertanto procedere alla notifica appropriata presso il depositario.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della convenzione e dovrebbero comunicarle le informazioni relative alle leggi, alle procedure e ai servizi di cui all'articolo 57 della convenzione. Al momento in cui l'Unione deposita il suo strumento di approvazione, la Commissione dovrebbe trasmettere tali informazioni all'Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ("l'Ufficio permanente"), come richiesto dalla convenzione.
- (12) Allorché comunicano alla Commissione le informazioni relative alle rispettive autorità centrali e alle leggi, alle procedure e ai servizi rispettivi, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.

9936/11 DT/gma DT/gma TT

- (13) Uno Stato membro che necessitasse di procedere successivamente a modifiche delle informazioni relative all'autorità centrale o alle leggi, alle procedure e ai servizi, dovrebbe informarne direttamente l'Ufficio permanente comunicando contestualmente la modifica alla Commissione.
- (14) A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

È approvata, a nome dell'Unione europea, la convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ("la convenzione").

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 3

All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l'Unione formula la dichiarazione di competenza ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, della convenzione.

Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione A dell'allegato I della presente decisione.

9936/11 DT/gma 6
DG H

^{*} GU: accludere il testo della convenzione che figura nel doc. st7357/11.

1. All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l'Unione dichiara, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.

Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione B dell'allegato I della presente decisione.

2. All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l'Unione formula al tempo stesso la dichiarazione unilaterale il cui testo è accluso come allegato IV della presente decisione.

Articolo 5

All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l'Unione formula la riserva di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione, relativa agli Stati membri che si oppongono all'uso o dell'inglese o del francese nelle comunicazioni tra autorità centrali.

Il testo di tale riserva è accluso come allegato II della presente decisione.

All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l'Unione formula le dichiarazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera g), della convenzione relativa alle informazioni o ai documenti richiesti dagli Stati membri e di cui all'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione relativa alle lingue accettate dagli Stati membri oltre alle loro lingue ufficiali, nonché la dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della convenzione.

Il testo di tali dichiarazioni è accluso come allegato III della presente decisione.

Articolo 7

- 1. Entro ... *, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) gli estremi delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della convenzione; e

_

^{*} GU: diciotto mesi dalla data di adozione della presente decisione.

- b) le informazioni sulle leggi, sulle procedure e sui servizi di cui all'articolo 57 della convenzione.
- 2. Ai fini della trasmissione delle informazioni alla Commissione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.
- 3. Allorché l'Unione deposita lo strumento di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, la Commissione trasmette all'Ufficio permanente ("l'Ufficio permanente") i singoli moduli relativi al profilo dei paesi compilati dagli Stati membri.

Uno Stato membro che auspica un ritiro della riserva che lo riguarda di cui all'allegato II o una modifica o un ritiro della dichiarazione che lo riguarda di cui all'allegato III o l'aggiunta di una dichiarazione che lo riguarda di cui all'allegato III informa il Consiglio e la Commissione del ritiro, della modifica o dell'aggiunta auspicati.

L'Unione procede successivamente alla notifica appropriata presso il depositario conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, della convenzione.

9936/11 DT/gma 9

Uno Stato membro che, dopo la trasmissione iniziale da parte della Commissione del modulo relativo al profilo dei paesi che lo riguarda, desidera modificare le informazioni contenute in tale modulo, ne informa direttamente l'Ufficio permanente o procede direttamente, in caso di uso della versione elettronica del modulo relativo al profilo dei paesi, alla modifica necessaria. Ne informa contestualmente la Commissione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a,

Per il Consiglio Il presidente

Dichiarazioni dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ("la convenzione"), ai sensi dell'articolo 63 della convenzione

- A. <u>Dichiarazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, della convenzione relativa alla competenza dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla convenzione</u>
- 1. L'Unione europea dichiara che essa esercita la competenza per tutte le materie disciplinate dalla convenzione. I suoi Stati membri saranno vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione europea.
- 2. Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

- 3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (vedasi l'articolo 355 di detto trattato), né pregiudica le misure o le posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell'interesse di quei territori.
- 5. L'applicazione della convenzione nella cooperazione tra le autorità centrali sarà responsabilità delle autorità centrali di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Di conseguenza, un'autorità centrale di uno Stato contraente che necessita di contattare un'autorità centrale di uno Stato membro dell'Unione europea deve rivolgersi direttamente all'autorità centrale in questione. Inoltre gli Stati membri dell'Unione europea assisteranno, se lo riterranno opportuno, a tutte le commissioni speciali che possono essere incaricate del seguito dell'applicazione della convenzione.
- B. <u>Dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione</u>

L'Unione europea dichiara che estenderà l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi

Riserva dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ("la convenzione"), ai sensi dell'articolo 62 della convenzione

L'Unione europea formula la riserva che segue di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione:

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, la Repubblica di Ungheria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si oppongono all'uso del francese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.

Dichiarazioni dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ("la convenzione"), ai sensi dell'articolo 63 della convenzione

1. <u>Dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera g), della convenzione</u>

L'Unione europea dichiara che negli Stati membri sottoelencati le domande diverse da quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione comprendono le informazioni o i documenti precisati per ciascuno degli Stati membri elencati:

Il Regno del Belgio:

Per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c),
 il testo completo della decisione o delle decisioni nella copia certificata o nelle copie
 certificate.

La Repubblica ceca:

– Il mandato concesso all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42.

La Repubblica federale di Germania:

- La cittadinanza del creditore, la sua professione o occupazione nonché, se del caso, il nome e
 l'indirizzo del suo rappresentante legale.
- La cittadinanza del debitore, la sua professione o occupazione, se il creditore conosce tali informazioni.
- In caso di domanda di un prestatore di servizi di diritto pubblico che faccia valere crediti alimentari a titolo di un diritto trasferito, nome e recapito della persona il cui diritto è stato trasferito.
- In caso di indicizzazione di un credito alimentare esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione e in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti.

Nella Repubblica di Lettonia:

La domanda indica il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, dell'istante; il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, del convenuto; i codici personali (se assegnati nella Repubblica di Lettonia) o i numeri di identificazione, se assegnati, di tutte le persone per le quali si chiedono gli alimenti.

Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f) e paragrafo 2, lettere a) e c) della convenzione che non riguardano gli alimenti destinati ai figli (ai sensi dell'articolo 15 della convenzione) sono corredate di un documento attestante in quale misura l'istante abbia beneficiato dell'assistenza legale gratuita nello Stato d'origine, contenente informazioni sul tipo e sull'importo dell'assistenza legale già chiesta e indicante quale ulteriore assistenza legale sarà necessaria.

La Repubblica di Polonia:

I. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

- La domanda di riconoscimento di una decisione dovrebbe comprendere la denominazione dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento.
- 2. Dovrebbero essere acclusi i seguenti documenti:
 - originale del titolo esecutivo (copia autenticata della sentenza unitamente alla formula esecutiva),
 - elenco dettagliato degli arretrati,
 - estremi del conto bancario sul quale dovrebbero essere trasferiti gli importi oggetto dell'esecuzione,

- copia della domanda unitamente agli allegati,
- traduzione di tutti i documenti in polacco a cura di un traduttore giurato (professionista).
- 3. La domanda, i motivi della domanda, l'elenco degli arretrati e le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore devono essere firmati personalmente dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.
- 4. Qualora il creditore non sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo, occorre indicarne il motivo nella domanda (p. es. smarrimento o distruzione del documento oppure titolo esecutivo non emanato dall'organo giudiziario).
- 5. In caso di smarrimento del titolo esecutivo, si dovrebbe accludere la domanda di ulteriore rilascio del titolo esecutivo in sostituzione di quello smarrito.

II. Domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)

- La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti nei confronti di figli dovrebbe indicare l'importo mensile degli alimenti richiesti nel titolo per ciascun creditore.
- 2. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

- 3. Nei motivi della domanda di emanazione di una decisione occorre dichiarare tutti i fatti che giustificano la richiesta e, in particolare, fornire informazioni riguardanti:
 - a) il rapporto tra creditore e debitore: figlio (figlio nato da matrimonio/figlio riconosciuto ufficialmente dal debitore/paternità del figlio riconosciuta con procedimento giudiziario), altro parente, coniuge, ex coniuge, affine,
 - b) le informazioni sulla situazione patrimoniale del creditore dovrebbero contenere dati relativi:
 - all'età, allo stato di salute e al grado d'istruzione del creditore,
 - alle spese mensili del creditore (alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prevenzione, spese mediche, riabilitazione, formazione, tempo libero, spese straordinarie, ecc.),
 - (qualora le prestazioni alimentari nei confronti di figli siano richieste per più di un avente diritto, i dati summenzionati dovrebbero essere forniti per ciascun soggetto),
 - al grado d'istruzione del genitore che si prende cura del creditore minorenne, alla qualifica professionale conseguita e alla professione effettivamente esercitata,
 - alle fonti e agli importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del creditore,

- alle spese mensili sostenute dal genitore che si prende cura del creditore minorenne per il proprio mantenimento e per quello di altre persone a suo carico, in aggiunta al creditore,
- c) le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore dovrebbero comprendere anche dati sul grado d'istruzione del debitore, sulla qualifica professionale acquisita e sulla professione effettivamente esercitata.
- 4. Si dovrebbe indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (p. es. lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.).
- 5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.
- 6. La domanda dovrebbe essere corredata dall'originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera dovrebbero essere corredati da una traduzione autenticata in polacco.
- 7. Testimoni: dovrebbero essere indicati il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

III. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)

- 1. La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:
 - a) la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento,
 - b) l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi.
- 2. I motivi addotti nella domanda dovrebbero indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti.
- 3. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.
- 4. Si dovrebbe indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (p. es. lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.).
- 5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.

- 6. La domanda dovrebbe essere corredata dall'originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera dovrebbero essere corredati da una traduzione autenticata in polacco.
- 7. Testimoni: dovrebbero essere indicati il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

IV. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)

- 1. La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:
 - a) la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento,
 - b) l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi.
- 2. I motivi addotti nella domanda dovrebbero indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti.
- 3. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal debitore.
- 4. Si dovrebbe indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (p. es. lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.).

- 5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.
- 6. La domanda dovrebbe essere corredata dall'originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera dovrebbero essere corredati da una traduzione autenticata in polacco.
- 7. Testimoni: dovrebbero essere indicati il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

La Repubblica slovacca:

– Informazioni sulla cittadinanza di tutte le parti interessate.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Inghilterra e Galles

Originale e/o copia autenticata della decisione; Certificato di esecutività; Dichiarazione degli arretrati; Documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare le proprie difese o un ricorso; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; Fotografia del debitore, se disponibile; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile.

Scozia

Originale e/o copia autenticata della decisione; Certificato di esecutività; Dichiarazione degli arretrati; Documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; Dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; Fotografia del debitore, se disponibile; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile.

Originale e/o copia autenticata della decisione; Certificato di esecutività; Dichiarazione degli arretrati; Documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; Fotografia del debitore, se disponibile; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Inghilterra e Galles

Documenti relativi alla situazione finanziaria – entrate/uscite/attività; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; Fotografia del convenuto, se disponibile; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Richiesta di assistenza legale gratuita; Documento comprovante la filiazione, se applicabile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Documenti relativi alla situazione finanziaria – entrate/uscite/attività; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto; Dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; Fotografia del convenuto, se disponibile; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Richiesta di assistenza legale gratuita; Documento comprovante la filiazione, se applicabile.

Irlanda del Nord

Documenti relativi alla situazione finanziaria – entrate/uscite/attività; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; Fotografia del convenuto, se disponibile; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Richiesta di assistenza legale gratuita; Documento comprovante la filiazione, se applicabile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

Inghilterra e Galles

Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettere b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria – entrate/uscite/attività; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; Fotografia del convenuto, se disponibile; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Documento comprovante la filiazione, se applicabile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Idem come sopra per l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Irlanda del Nord

Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettere b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria – entrate/uscite/attività; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; Fotografia del convenuto, se disponibile; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Documento comprovante la filiazione, se applicabile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Inghilterra e Galles

Copia della decisione da modificare; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Richiesta di assistenza legale gratuita; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.

Scozia

Copia della decisione da modificare; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Richiesta di assistenza legale gratuita; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli.

Copia della decisione da modificare; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Richiesta di assistenza legale gratuita; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f)

Inghilterra e Galles

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; Documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Certificato di esecutività; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; Fotografia del debitore, se disponibile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti; Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; Documento attestante che al debitore è stato notificato il procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Certificato di esecutività; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; Dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; Fotografia del debitore, se disponibile.

Irlanda del Nord

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; Documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Certificato di esecutività; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; Fotografia del debitore, se disponibile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Inghilterra e Galles

Copia della decisione da modificare; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Richiesta di assistenza legale gratuita; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Scozia

Copia della decisione da modificare; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Richiesta di assistenza legale gratuita; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli.

Irlanda del Nord

Copia della decisione da modificare; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Richiesta di assistenza legale gratuita; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Inghilterra e Galles

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; Certificato di esecutività; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; Fotografia del creditore, se disponibile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Scozia

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore; Dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; Fotografia del creditore, se disponibile.

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; Certificato di esecutività; Documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; Documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto – entrate/uscite/attività; Copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; Certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; Documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; Copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; Copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; Documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; Copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; Dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore - luogo di residenza e di lavoro; Dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; Fotografia del creditore, se disponibile; Altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Considerazioni generali

Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale di Inghilterra e Galles desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese (se necessario).

Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale dell'Irlanda del Nord desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese.

2. Dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione

L'Unione europea dichiara che gli Stati membri sottoelencati accettano le domande ed i relativi

documenti tradotti, oltre che nella loro lingua ufficiale, nelle lingue precisate per ciascuno degli

Stati membri elencati:

Repubblica ceca: slovacco

Repubblica di Estonia: inglese

Repubblica di Lituania: inglese

Repubblica slovacca: ceco.

3. Dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della convenzione

L'Unione europea dichiara che nel Regno del Belgio i documenti devono essere redatti o tradotti in

francese, olandese o tedesco a seconda della parte del territorio belga in cui devono essere presentati

i documenti.

Le informazioni relative alla lingua che dev'essere usata in una determinata parte del territorio belga possono essere trovate nel manuale degli organi riceventi di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti"). Detto manuale può essere consultato sul sito web

http://ec.europa.eu/justice home/judicialatlascivil/html/index it.htm

Cliccare su:

"Notificazione o comunicazione degli atti (Regolamento

n. 1393/2007)"/"Documenti"/"Manuale"/"Belgio"/"Geographical areas of competence" (pagg. 42 e seg.).

o andare direttamente al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice home/judicialatlascivil/html/pdf/manual sd bel.pdf

e cliccare su "Geographical areas of competence" (pagg. 42 e seg.)

Dichiarazione unilaterale dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

L'Unione europea rende la seguente dichiarazione unilaterale:

"L'Unione europea sottolinea che annette grande importanza alla convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Riconosce che un campo di applicazione esteso a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità può accrescere notevolmente l'effetto utile della convenzione permettendo a tutti i creditori di alimenti di beneficiare del sistema di cooperazione amministrativa istituito dalla convenzione.

È in questo spirito che l'Unione europea intende estendere, sin dall'entrata in vigore della convenzione nei suoi confronti, l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.

L'Unione europea s'impegna inoltre ad esaminare, tra sette anni, alla luce dell'esperienza maturata e di eventuali dichiarazioni di estensione di altri Stati contraenti, la possibilità di estendere l'applicazione dell'intera convenzione a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.".